



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N° 11 /2016

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Papale Francesco nato a Santa Maria Capua Vetere il 26/05/1958 matr. 18473
c.f. PPLFNC58E26 I234R

Avvocato: Monaco Pasquale Lucio, Via Martiri del Dissenso, 31 – 81055 - S.Maria C.V. (CE)
c.f. MNCPQL69L29B963Y

Oggetto della spesa: risarcimento danno, interessi legali, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot. n.615249 del 16/09/2015 (prat. CC-6373/2012- Avv. Lasco) l'Ufficio Speciale Avvocatura regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere-Sez. Lavoro e Previdenza depositata il 13/01/2015 e notificata in forma esecutiva il 14/07/2015.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. in accoglimento parziale del ricorso proposto dal Sig. Papale Francesco, ha condannato l'Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.272,41 a titolo di risarcimento del danno da perdita di *chance conseguente alla*



mancata valutazione del risultato per l'anno 2000 , oltre interessi dalla maturazione al saldo.

Il Tribunale di Santa Maria C.V. ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento dell metà delle spese di lite, liquidate complessivamente in €. 1.500,00 di cui €. 225,00 per spese forfetarie, oltre IVA e CPA secondo legge, con attribuzione.

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 637962 del 24/09/2015 ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali.

La suddetta U.O.D 07, con nota prot .n. 58004 del 27/01/2016 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli interessi da applicare alla sentenza in parola;

Inoltre, l'Unità Operativa Dirigenziale 04, per ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 DEL 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in oggetto indicata, con nota prot. n. 703074 del 20/10/2015 ha richiesto alla struttura competente, U.O.D. 13 della Direzione Generale delle Risorse Umane, di fornire le notizie idonee per soddisfare quanto disposto nelle predette note presidenziali;

La suddetta U.O.D , con nota prot .n. 478424 del 13/07/2016 , che si allega alla presente scheda, ha fornito riscontro alla suddetta richiesta.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua depositata il 13/01/2015 e notificata in forma esecutiva il 14/07/2015

TOTALE DEBITO

€ 5.004,48

Sig. Papale Francesco matr. 18473

- Importo lordo per mancata retribuzione di risultato (anni 2000-2001) € 2.272,41
 - Interessi legali maturati al 25/03/2016 € 543,39
 - Rivalutazione per maggior danno € 0,00
- 2.815,80

Competenze per spese di giudizio Avv. **Monaco** Pasquale Lucio € **2.188,68**

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;



Giunta Regionale della Campania

Allegato 11
(Punto 3 del dispositivo)

- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

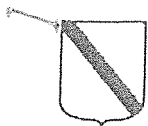
- nota prot.n. 615249 del 16/09/2015 dell'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale;
- Sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere depositata il 13/01/2015 e notificata in forma esecutiva il 14/07/2015
- Prospetto di calcolo competenze legali
- Nota prot. n. 478424 della U.O.D. 13

Napoli, 13/07/2016

Il Responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis

1199



Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale - Avvocatura Regionale
UOD Ambiente, Lavoro, Personale

60 01 03 00

DIP 55 DG 14 UOD 04

Direzione Generale per le Risorse Umane
Stato Giuridico e Inquadramento
UOD Contenzioso del Lavoro in collabora-
zione con l'Avvocatura regionale - Esecu-
zione giudicati – Ufficio disciplinare
Via Santa Lucia, 81

NAPOLI

CC- 6373/2012 – Avv. Lasco
Papale Francesco c/Regione Campania
Trasmissione sentenza n. 103/2015
Trib. S.M.C.V. Sez. Lavoro –

Facendo seguito a pregressa corrispondenza, si trasmette, per i provve-
dimenti di competenza, copia della sentenza n. 103/2015 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere Sezione Lavoro relativa al procedimento emarginato.

IL DIRIGENTE UOD 03
Avv. Pasquale D'Onofrio

/rc

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0615249 16/09/2015 08,23

Mitt. : Avvocatura Regionale

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifica : 4.



04
16 SET. 2015



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
UDCP - STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO
OPERATIVO ALLA SEGRETERIA DI GIUNTA

788 4 LUG 2015

RICEZIONE ATTI GIUDIZIARI
Napoli - Via S. Lucia, 81

Il Tribunale di S.M.C.V., in persona della dott.ssa Rosa Del Prete, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nell'udienza di discussione del 13/01/2015 nella causa iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi al n. 9733/2011 del ruolo generale

TRA

PAPALE FRANCESCO, rappresentato e difeso dall'avv.to MONACO PASQUALE LUCIO, elett.te dom.to in VIA MARTIRI DEL DISSENSO, 31 81055 SANTA MARIA CAPUA VETERE, giusta procura agli atti

RICORRENTE

E

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to LASCO MARIA, elett.te dom.ta presso AVVOCATURA REGIONALE ALLA VIA S. LUCIA, 81 NAPOLI, giusta procura agli atti

RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con ricorso del 29.9.2011, parte ricorrente, funzionario della Regione Campania ctg. D, esponeva:

- che il CCNL comparto Regioni ed autonomie locali del 31 marzo 1999 aveva modificato il sistema di classificazione del personale, articolandolo in quattro categorie;
 - che per la ctg. D era stata prevista un'area delle posizioni organizzative;
 - che l'art.11 del contratto collettivo decentrato integrativo distingueva tale area delle posizioni organizzative in tre livelli:
 - 1) posizione organizzativa di unità complessa (liv.A);
 - 2) posizione organizzativa di funzioni professionali o specialistiche (liv.B);
 - 3) posizione organizzativa di staff (liv.C);
 - che con decreto dirigenziale n. 40/2000 gli era stato conferito l'incarico di posizione organizzativa di liv. A,;
 - che gli veniva, di conseguenza, assegnata una retribuzione di posizione e, ai sensi del cit. art.11 CCDI, una indennità di risultato pari al 20% della retribuzione di posizione, *"previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nuc"* 'el
- 22.11.1998";

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2015. 0497059 17/07/2015 09,44

Mitt : PAPALE FRANCESCO

Reg. : Avvocatura Regionale



- che, tuttavia, la Regione non aveva, per gli anni 2000 e 2001, proceduto alla suddetta valutazione, non ottemperando al cit. art.11.

Ciò premesso, deducendo che l'assenza di tale controllo aveva impedito che si potesse procedere ad un apprezzamento dei risultati raggiunti dall'istante, con la conseguenza che, difettando tale valutazione, nulla aveva percepito a titolo di indennità di risultato per l'anno 2000 e 2001, chiedeva all'adito giudice del lavoro la condanna della Regione, al risarcimento del danno da perdita di chance. Vinte le spese del giudizio con attribuzione.

La Regione Campania, deduceva che non poteva essere corrisposta a parte ricorrente la retribuzione di risultato in assenza di qualsiasi prova dei presupposti della chance rivendicata, ovverosia della positiva valutazione dei risultati conseguiti dal ricorrente nell'espletamento delle proprie funzioni dirigenziali negli anni di causa.

La domanda è parzialmente fondata.

Preliminarmente deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione sollevata dalla resistente, stante l'avvenuta interruzione del termine di prescrizione, mediante atti di costituzione in mora, volti al recupero della specifica indennità rivendicata nella presente sede giudiziale, ricevuti dalla Regione in data 28.7.2004 e, successivamente, in data 14.3.2007.

Nel merito, giova una ricognizione della normativa applicabile.

L'art.8 del CCNL 31.3.1999- area delle posizioni organizzative- prevede che:

I: *“gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e risultato:*

- a) lo svolgimento di funzioni di direzione e di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;*
- b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o all'iscrizione ad albi professionali;*
- c) lo svolgimento di attività di staff e/o studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza.*

II: *tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art.37 co.4 del ccnl 6.7.1995, possono essere assegnata esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D sulla base e per l'effetto di incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art.9”.*

L'art.9 co1. del CCNL 31.3 1999 prevede che *“gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 5 anni, previa determinazione dei criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le medesime formalità”.*

Il successivo co.4 prevede che *“ i risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo, sono soggetti a valutazione annuale in base a criteri e procedure predeterminate dall'ente. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.10 co.3”.*

A sua volta l'art.10 ccnl. 31 .3 1999 intitolato *“retribuzione di posizione e retribuzione di risultato”* prevede che:

- 1) il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art.8 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal vigente CCNL,*

compreso il compenso per lavoro straordinario, secondo la disciplina del CCNL per il quadriennio 1998-2001”.

2) “l’importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di lire 10.000.000 ad un massimo di lire 25.000.000 annui lordi per tredici mensilità. Ciascun ente stabilisce la graduazione della retribuzione di posizione in relazione a ciascuna delle posizioni organizzative previamente individuate”.

3) l’importo della retribuzione di risultato varia da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita. Essa è corrisposta a seguito di valutazione annuale.

4) il valore complessivo della retribuzione di posizione e di risultato non può essere comunque inferiore all’importo delle competenze accessorie e delle indennità assorbite ai sensi del comma 1”.

A tale complesso di norme deve aggiungersi l’art.11 del CCDI, secondo cui la retribuzione di risultato, per l’anno 2000 e per i successivi periodi, viene fissata nella percentuale – non variabile – del 20% della retribuzione di posizione, “ *previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi dirigenti di settore, sulla base del sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di Valutazione costituito con delibera di GR del 22.11.1998*”.

Infine, ai sensi dell’art.12 CCDI, la revoca dell’incarico può essere disposta, con provvedimento scritto e motivato, o nel caso di mutamenti organizzativi (e dunque a prescindere da profili di demerito), ovvero a seguito di “risultati negativi”.

Come è agevole osservare dal combinato disposto delle norme appena riportate, condizione del diritto al riconoscimento della indennità di risultato è la valutazione positiva del dipendente, espressa dal dirigente competente, secondo i criteri e le procedure predeterminate dall’ente.

Orbene, come dedotto dal ricorrente e non contestato dalla regione Campania, la valutazione dei risultati conseguiti dal ricorrente non è mai stata espletata perché l’ente locale non ha provveduto all’elaborazione del sistema valutativo.

Tuttavia, l’art. 10 co.3 cit. stabilisce che la retribuzione di risultato è corrisposta previa valutazione dei risultati. Ciò significa che l’amministrazione datrice di lavoro non può esimersi dall’effettuare la valutazione e, in caso contrario, incorre in un inadempimento contrattuale.

Dunque, in capo alla PA è ravvisabile certamente un fatto illecito.

Va precisato – quanto al titolo di responsabilità invocato – che la domanda risarcitoria è stata fondata sul titolo contrattuale ed articolata sub specie di danno da perdita di chance, sicché l’indagine giudiziale dovrà appuntarsi esclusivamente sull’accertamento di tale specie di danno, di cui occorre delineare gli elementi costitutivi.

Innanzitutto, come chiarito da costante e pacifica giurisprudenza, la chance è da intendersi come “*consistente possibilità di successo*” e la risarcibilità della perdita di chance presuppone l’indimostrabilità della futura realizzazione della medesima.

La chance è un bene, un’entità giuridicamente ed economicamente valutabile, la cui perdita produce un danno attuale e risarcibile, purché ne sia provata la sussistenza anche secondo un calcolo di probabilità e presunzione (cfr. Cass. n. 6506/1985; Cass. n. 8458/2000)” e la lesione della chance si configura come un danno attuale, che concerne la possibilità di conseguire un vantaggio (Cass., sent. n. 21619/2007, in Danno e Resp., 2008, 1, 43).

Il c.d. danno da perdita di chance si produce nel momento in cui il soggetto leso, a causa del verificarsi dell’inadempimento e dell’illecito, abbia perso la possibilità, concretamente esistente, di conseguire un vantaggio economico, una utilità consistente nel mancato conseguimento di un determinato bene o risultato positivo.

L'azione di risarcimento del danno da perdita di chances può essere proposta dal lavoratore che non abbia maturato il diritto alla retribuzione per colpevole inadempimento del datore di lavoro. La parte ricorrente, creditrice, ha l'onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dalla condotta illecita, della quale il danno risarcibile deve essere la conseguenza immediata e diretta. (Cass. civ., Sez. III, 28 giugno 2011, n. 14278)

Orbene, nel caso di specie, è certa la condotta illecita della PA e può ritenersi provata documentalmente la sussistenza di una chance nel patrimonio giuridico del ricorrente, lesa dalla predetta condotta, essendone stati dedotti e provati gli elementi costitutivi.

Infatti, il ricorrente ha depositato sia la delibera n. 40/2001, volta a riconoscere la posizione organizzativa e l'indennità di risultato in capo al ricorrente a partire dal luglio 2000, confermando quanto già stabilito dal gennaio 2000 con precedente delibera n. 40/2000; sia l'attestazione del 07.5.2001, a firma del Dirigente del settore tecnico amministrativo agricoltura, con la quale viene dichiarato che il Papale – unitamente agli altri colleghi ivi elencati – aveva conseguito pienamente gli obiettivi prefissati per l'anno 2000, in riferimento agli incarichi conferiti.

Quanto al raggiungimento degli obiettivi per l'anno 2001, invece, né la delibera n. 40/2001 né l'attestazione dirigenziale da ultimo citata possono ritenersi integrare quella prova presuntiva della chance, come sopra descritta.

Infatti, entrambi i documenti consentono di inferire, in via presuntiva, il primo – trattandosi di riconferma degli incarichi per l'anno 2001 – ed in via diretta, la seconda, soltanto il raggiungimento degli obiettivi nell'anno 2000, non anche nell'anno 2001, presupposto indispensabile per l'attribuzione dell'indennità di risultato.

In ricorso, invece, viene dedotto – quale indice presuntivo di prova della positiva valutazione del ricorrente per entrambi gli anni – esclusivamente il predetto quadro documentale, la cui insufficienza giustifica un accoglimento parziale della domanda, in mancanza di deduzioni e prove che consentano di inferire che il Papale avrebbe ottenuto una valutazione positiva anche per l'anno 2001. Né a tanto può offrire supporto, il decreto 43/2004 che nulla dice in relazione all'operato pregresso del ricorrente, né in particolare in riferimento all'anno 2001.

Orbene, acclarata l'esistenza di una chance nel patrimonio giuridico del ricorrente, consistente nella probabile spettanza dell'indennità di risultato per l'anno 2000, stante la elevata probabilità che avrebbe conseguito una valutazione positiva; accertata, altresì, la perdita della stessa per fatto imputabile all'ente locale e, dunque, il nesso di causalità tra il fatto illecito ed il danno; occorre procedere alla quantificazione di quest'ultimo.

In ordine alla quantificazione del danno, il Giudicante ritiene che appaia equo che esso coincida con la somma che la parte ricorrente avrebbe conseguito a titolo di retribuzione di risultato qualora la valutazione fosse stata effettuata.

In tal caso la quantificazione va eseguita sulla base della percentuale della retribuzione di risultato – 20% della retribuzione di posizione, fissata dall'art.11 CCDI.

Essa è stabilita, secondo quanto indicato da parte ricorrente e non contestato dalla Regione, in euro 2272,41 per l'anno 2000.

Pertanto, la Regione Campania deve essere condannata al risarcimento del danno da perdita di chance, pari a euro 2272,41 oltre interessi legali dalla maturazione al saldo; non spetta la

rivalutazione monetaria, trattandosi di rapporto di lavoro di pubblico impiego, per il quale permane il divieto di cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria.

Le spese seguono la soccombenza parziale e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede:

a) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della parte ricorrente della complessiva somma di euro 2272,41 a titolo di risarcimento per il danno patito, oltre interessi legali come in motivazione;

b) condanna parte convenuta al pagamento della metà delle spese di lite, che liquida complessivamente in euro 1.500,00, di cui euro 225,00 per spese forfettarie, oltre Iva e Cpa secondo legge, con attribuzione.

S. Maria C. V., 13.1.2015

Il Giudice
(Rosa Del Prete)

ISTANZA DI NOTIFICA

Ad istanza e su richiesta dell'avv. Pasquale Lucio Monaco, si notifici il su
esteso atto, a mani, all'indirizzo di:

- **Regione Campania** in persona del Presidente *pro tempore* della Giunta
Regionale, domiciliato per la carica in **Napoli alla Via S. Lucia n° 81.**

UNEP CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
lo Uff. Giud. in carica è: Pasquale Lucio Monaco
destinatario: L'Uff. Giud. in carica è: Pasquale Lucio Monaco
dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti
14 LUG 2015
Lucasone Maria Fortuna

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
DE LUCA ALBERTO

Sentenza del Trib.di S.M.C. Vetere -Sez. Lav.-
Numero 103/2015
Dip. Papale Francesco
Avv.to Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.500,00
spese generali	15,00%	1.500,00	<u>225,00</u>
			1.725,00
CPA	4%	1.725,00	<u>69,00</u>
			1.794,00
IVA	22%	1.794,00	394,68
TOTALE FATTURA			2.188,68
RITENUTA	20%	1.725,00	345,00
NETTO A PAGARE			1.843,68



Giunta Regionale della Campania

Direzione Generale per le Risorse Umane

U.O.D. "Trasparenza amministrativa - Riordino delle procedure e dei metodi di lavoro - Analisi delle competenze - Applicazione istituti della Produttività e delle Posizioni organizzative"

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2016. 0478424 13/07/2016 12,39

Mitt. : 551413 UOD Trasparenza amm-Riordino p...

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifico : 7.1. Fascicolo : 4 del 2016



Al Dirigente della U.O.D. 55.14.04

Oggetto: Nota prot. 703074 del 20/10/2015

Papale Francesco c/ Regione Campania

In riferimento alla nota in oggetto si riporta di seguito quanto segue:

Il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo, recepito con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1214 del 3 marzo 2000, non attribuiva allo scrivente nessuna attività di controllo e/o monitoraggio in merito al processo di valutazione delle Posizioni Organizzative. E' da rimarcare altresì che l'art.11 nell'istituire l'area delle Posizioni organizzative distinguendo tre livelli di complessità e i relativi compensi, prevedeva "una retribuzione di risultato annua, per l'anno 2000 e seguenti, pari al 20% della retribuzione di posizione, previa valutazione dei risultati da parte dei rispettivi **dirigenti di Settore, sulla base di un sistema di valutazione messo a punto dal Nucleo di valutazione costituito con Delibera di G.R. n. 8493 del 22/11/98**". Tale sistema non è stato mai messo a punto dal suddetto Nucleo, soppresso peraltro con Deliberazione n. 4853 del 05/10/2000 e, pertanto, appare quantomeno discutibile da parte dei relativi dirigenti di Settore, l'attribuzione di obiettivi, rispetto al cui raggiungimento e quindi valutazione non sarebbe stato possibile pronunciarsi, attesa l'assenza a monte del suddetto sistema valutativo.

Rispetto al danno da perdita di chance se è vero che *il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di chance ...ha l'onere di provare, pure se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato*, è altresì vero che dedurre l'assunto che il dipendente, se fosse stato messo a punto il sistema di valutazione avrebbe senz'altro conseguito una valutazione positiva dalla circostanza che nell'anno successivo l'incarico di posizione è stato confermato è quantomeno azzardato. Infatti considerato quanto disposto all'art.12 del già citato Contratto Collettivo Decentrato Integrativo: "Gli incarichi possono essere revocati prima della prevista scadenza con provvedimento scritto e motivato, in caso di accertamento di risultati negativi o di intervenuti mutamenti organizzativi" la revoca dello stesso, mancando il citato sistema di valutazione e quindi la possibilità di fatto di un accertamento negativo, restava relegata agli eventuali mutamenti organizzativi che si fossero verificati.

Nel merito della causa in questione, è utile rilevare che la ripartizione del fondo prevista all'art. 6 del Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale della Giunta Regionale, escluso quello con qualifica dirigenziale - fondo per il trattamento economico accessorio anno 2001, autorizzato alla sottoscrizione con Deliberazione di Giunta Regionale n. 6071 del 9/11/2001, non prevedeva alcun finanziamento alla voce "retribuzione di risultato".

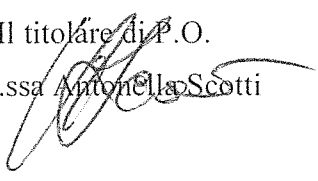
Riguardo in particolare all'esigibilità del premio di risultato, stante l'assenza di un sistema di valutazione che ha impedito di fatto una valutazione nel merito, che avrebbe potuto essere pertanto anche negativa, resta fermo in ogni caso l'inadempimento contrattuale dell'omessa realizzazione del sistema di valutazione da parte del datore di lavoro.

Tale omissione addebitabile senz'altro alla condotta omissiva della Regione Campania ha determinato in primis l'impossibilità da parte del Dirigente di attribuire gli obiettivi all'istante e successivamente dunque di valutare il raggiungimento degli stessi. Pertanto essendo chiaro che la Regione Campania non ha provveduto all'adempimento dell'obbligazione suddetta ne consegue l'obbligo ex art. 1218 c.c. a risarcire il danno. E poiché la realizzazione del risultato, indispensabile per far valere il diritto alla corresponsione della retribuzione di risultato, non rappresenta invece presupposto necessario per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance, lo stesso dunque è esigibile allorché il creditore dimostri che l'inadempimento colpevole della controparte abbia causato la perdita della "mera possibilità" di conseguire quel risultato favorevole, come nel caso di specie.

Nella determinazione del quantum il giudice de quo si è però discostato dall'orientamento prevalente in giurisprudenza ossia che tale calcolo vada effettuato in ragione di un criterio prognostico basato sulle concrete ragionevoli possibilità dei risultati utili assumendo, come parametro di valutazione, il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito d'un coefficiente di riduzione proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo, deducibile dagli elementi costitutivi della singola situazione giuridica dedotta. coefficiente spesso individuato nel 50% dell'importo complessivo del vantaggio economico sperato. Nel caso di specie infatti il giudice ha stabilito che la prova presuntiva della chance possa ritenersi integrata solo per il 2000 e non anche il 2001, sconfessando tra l'altro la stessa natura della "chance" intesa appunto quale mera possibilità di conseguire il risultato favorevole sperato, ma ha poi "mitigato" tale scelta optando per un quantum risarcitorio pari alla retribuzione di risultato nella sua interezza, senza tener conto di quel coefficiente di riduzione, solitamente adoperato in materia dalla giurisprudenza maggioritaria.

Il titolare di P.O.

Dr.ssa Antonella Scotti



Il Dirigente di U.O.D.

Nicola Romano

